



Decisione n. 1639 del 12 giugno 2019

ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE

Il Collegio
composto dai signori

Dott. G. E. Barbuzzi – Presidente
Prof.ssa M. Rispoli Farina – Membro
Cons. Avv. D. Morgante – Membro
Prof. Avv. G. Guizzi - Membro
Prof. Avv. G. Afferni – Membro

Relatore: Prof. M. Rispoli Farina

nella seduta del 6 maggio 2019, in relazione al ricorso n. 1901, dopo aver esaminato la documentazione in atti, ha pronunciato la seguente decisione.

FATTO

I. Il Ricorrente rappresenta di aver sottoscritto, tra il settembre 2012 e il dicembre 2014, titoli azionari e obbligazionari emessi dalla Capogruppo dell'Intermediario convenuto. In particolare, deduce che il primo acquisto di n. 200 azioni è avvenuto in data 28 settembre 2012, per un controvalore pari a € 1.880,00, sulla base di un questionario di profilatura dell'ottobre 2011, in cui il cliente dichiarava di voler "*proteggere il capitale investito e ricevere flussi di cassa periodici (cedole, dividendi ...) anche contenuti, costanti e prevedibili*", nonché di essere disposto ad accettare, come perdita massima, "*solo una piccola parte del capitale investito*". Il secondo acquisto di n. 32 azioni, invece,

è avvenuto in data 19 febbraio 2013, per un importo di € 5.488,00, oltre a € 300,80 e € 6.147,60 per la sottoscrizione di titoli obbligazionari dello stesso emittente. Con riferimento all'ordine di acquisto relativo all'operazione in parola, a dire del Ricorrente l'Intermediario avrebbe rappresentato sì che il livello di concentrazione sul rischio emittente aveva superato il 45%, ma non forniva alcuna informazione sull'illiquidità del titolo e quindi sull'alta rischiosità dello stesso. Inoltre, al fine di porre in essere la descritta operatività, il Ricorrente "è stato indotto a vendere nominali 15.000 euro di obbligazioni senior", ingenerando in lui così la convinzione che la rischiosità intrinseca degli strumenti finanziari interessati fosse la medesima. Il terzo acquisto di n. 3.344 azioni, infine, è avvenuto in data 3 dicembre 2014, per un controvalore complessivo di € 29.931,80, nonché nominali € 20.064 in obbligazioni subordinate. A riguardo, il Ricorrente rappresenta che tali acquisti sono avvenuti sulla base di un nuovo questionario di profilatura, sottoscritto in data 28 ottobre 2014, analogo nella sostanza a quello precedente, da cui emergeva un profilo di rischio "medio basso", in quanto tale non compatibile con gli strumenti sottoscritti. Tra l'altro, a seguito di quest'ultima operazione, il Ricorrente aumentava ulteriormente la concentrazione degli investimenti su un singolo emittente (55,55%), mentre la percentuale investita in strumenti dello stesso gruppo raggiungeva addirittura il 97,77%. Anche in tal caso, infatti, il Ricorrente veniva indotto, a titolo di provvista, a disinvestire quota parte di obbligazioni *senior* detenute. In relazione alla complessiva operatività posta in essere e sopra brevemente richiamata, il Ricorrente lamenta l'inadempimento da parte dell'Intermediario convenuto degli obblighi informativi specificatamente previsti per i prodotti finanziari illiquidi sia *ex ante* che *ex post*, considerato che tali titoli fino al 30 giugno 2015 venivano classificati a rischio medio e solo a partire dal 31 dicembre 2015 veniva fornita l'avvertenza che si trattava di titoli, in realtà, illiquidi. Si duole, altresì, per l'errata valutazione di adeguatezza degli strumenti finanziari rispetto al proprio profilo di rischio, avendo l'Intermediario raccomandato investimenti concentrati su un unico emittente. Deduce, ancora, il mancato assolvimento degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza e si duole, altresì, del fatto di

non aver potuto alienare i titoli di che trattasi, nonostante si sia adoperato in tal senso presso l'Intermediario, presso la relativa capogruppo e sul mercato HI-MTF. Con riferimento alle obbligazioni, il Ricorrente riferisce che l'Intermediario *“non è stato in grado neanche di inserire in procedura il relativo ordine di vendita”* e, infine, evidenzia che i titoli azionari in contestazione sul mercato HI-MTF hanno notevolmente perso il loro valore, e in realtà *“non hanno alcun valore di mercato sicuramente quantificabile”*, in considerazione dei ridotti scambi. Pertanto, conclusivamente, il Ricorrente adisce l'ACF onde sentir, in via principale, *“accertare e dichiarare l'inadempimento dell'intermediario [...], con riferimento alla raccomandazione delle tre operazioni predette e inadeguate rispetto al profilo di rischio - così come emerge dai diversi questionari compilati nel tempo - e anche con riferimento agli obblighi informativi specificamente previsti dalla Comunicazione CONSOB n. 9019104 del 2 marzo 2009 per i prodotti finanziari illiquidi, sia ex ante che ex post”*; in via subordinata, *“pronunciare la risoluzione dei contratti summenzionati, con condanna alla restituzione dell'intero importo investito, pari a € 63.812,20 - oltre interessi e rivalutazione, come per legge - dietro la restituzione degli stessi titoli, oppure, in subordine, pronunciare l'annullamento del contratto per errore essenziale, in quanto riconducibile ad una caratteristica dell'oggetto del contratto (la illiquidità dei titoli) e riconoscibile (in quanto l'intermediario deve conoscere i prodotti finanziari che lo stesso colloca alla clientela) e, parimenti, la condanna alla restituzione dell'intero importo investito, pari a € 63.812,20, oltre interessi e rivalutazione”*.

2. L'Intermediario, in sede deduttiva, ha tenuto anzitutto a ricostruire i fatti occorsi confermando, quanto all'operatività posta in essere dall'odierno ricorrente, quanto rappresentato in sede di ricorso. Rispetto alla domanda di controparte, egli eccepisce l'irricevibilità delle doglianze relative alle obbligazioni subordinate in contestazione, stante l'assenza di ogni riferimento alle stesse in sede di previo reclamo del 14 ottobre 2017. Respinge, poi, ogni addebito, in ragione dell'asserita infondatezza delle contestazioni mosse da parte attorea, relative agli obblighi informativi e di profilatura, essendo stata

parte attorea a rappresentare, al tempo, la volontà di entrare a far parte della compagine societaria dell'emittente sottoscrivendo, in data 28 settembre 2012, la relativa domanda di ammissione a socio e richiedendo, per l'effetto, l'acquisto di n. 200 azioni. In detta domanda, il Ricorrente dichiarava di *"conoscere ed accettare tutte le disposizioni contenute nello Statuto Sociale -di cui dichiara espressamente di aver preso visione- e di assumere tutti gli obblighi relativi alla qualità di Socio"*. Successivamente, il Ricorrente aderiva all'operazione di aumento di capitale sociale deliberata dalla propria Capogruppo sottoscrivendo, il 19 febbraio 2013, la scheda di adesione all'offerta in opzione agli azionisti di azioni ordinarie di nuova emissione e di obbligazioni convertibili e dichiarando, tra l'altro, di essere a conoscenza che copia del prospetto informativo e del regolamento del prestito erano a disposizione anche sul sito internet dell'Emittente. Rispetto all'operazione in parola, l'Intermediario tiene a precisare che a fronte della somma di € 15.051,00 richiesta nella scheda, a seguito del riparto l'esborso complessivo per il cliente è risultato di € 11.936,40, atteso che le azioni furono acquistate al prezzo di € 8,00 cadauna e non al valore stabilito dall'assemblea dei soci (€ 9,40). Inoltre, deduce che le obbligazioni convertibili prevedevano il pagamento di un tasso di interesse fisso del 7%, con facoltà per l'Emittente di procedere, decorsi diciotto mesi dalla data di emissione, al riscatto anticipato mediante consegna di azioni del medesimo Emittente. Facoltà esercitata in data 3 settembre 2014 con l'assegnazione di n. 754 azioni. Prima della conversione, il cliente riceveva, infine, alle scadenze semestrali accrediti netti per € 528,11. L'Intermediario evidenzia che anche in occasione dell'adesione all'aumento di capitale del 3 dicembre 2014, il Ricorrente era da ritenersi pienamente consapevole e informato rispetto all'investimento, atteso che sottoscriveva l'apposita scheda di adesione, dichiarando di aver preso conoscenza e di accettare i termini e le condizioni dell'offerta e di aver preso visione della scheda prodotto relativa agli strumenti. In conseguenza di tale operazione e di un esborso complessivo pari a € 49.992,8, il cliente aveva, altresì, diritto all'assegnazione di n. 1 nuova azione per ogni n. 13 sottoscritte in caso di mantenimento della piena proprietà al 30 dicembre 2017, e di n. 1 nuova azione

ogni n. 8 sottoscritte in caso di mantenimento della piena proprietà al 30 dicembre 2019. Avendo il cliente conservato la proprietà dei titoli al 30 dicembre 2017, venivano a lui assegnate n. 257 di nuove azioni. Con riferimento ai titoli obbligazionari, l'Intermediario evidenzia la previsione del pagamento di un tasso d'interesse fisso del 6,50% e, con riferimento alle cedole semestrali corrisposte, segnala che l'odierna controparte che finora ricevuto accrediti netti per un totale di € 2.895,24, oltre a € 183,22, a titolo di dividendi. L'Intermediario, ancora, rappresenta che l'effettuazione delle prime operazioni in contestazione è stata preceduta dalla sottoscrizione, in data 24 ottobre 2011, di un questionario di profilatura, in cui il cliente dichiarava, tra l'altro, di *“voler operare in strumenti finanziari anche nel lungo termine, di aver compreso che il valore del proprio portafoglio necessariamente sarebbe oscillato nel tempo, con la possibilità di subire una piccola perdita del capitale investito”*, di possedere un patrimonio complessivo fino a € 200.000,00 e di conoscere la maggior parte delle tipologie degli strumenti finanziari. Le medesime dichiarazioni venivano confermate nel questionario del 28 ottobre 2014 e tali dichiarazioni risultavano in linea con gli strumenti sottoscritti. Inoltre, a partire dal 2013 le azioni di cui trattasi erano classificate a rischio “medio” e, pertanto, adeguate rispetto al profilo del cliente. Con riferimento, poi, all'ulteriore doglianza riguardante la concentrazione degli investimenti su un singolo emittente, l'Intermediario evidenzia che gli strumenti di cui trattasi risultano, in realtà, emessi da soggetti diversi (odierno convenuto e relativa Capogruppo) e, comunque, che alcuni di essi non sono stati sottoscritti direttamente dal Ricorrente, bensì entrati nella di lui disponibilità a seguito di successione *mortis causa*. A detta dell'Intermediario la motivazione principale del ricorso sarebbe da rintracciare nelle difficoltà incontrate da parte attorea a dismettere i titoli in contestazione; volontà, tra l'altro, formalizzata per la prima volta solo nel giugno 2017, all'avvio del sistema multilaterale di negoziazione HI-MTF. Stante l'insieme delle considerazioni difensive svolte, l'Intermediario conclusivamente chiede il rigetto del ricorso per sua infondatezza nel merito.

3. Il Ricorrente, in replica alle deduzioni di controparte, ribadisce nella sostanza quanto affermato in sede di ricorso, eccependo poi la tardività del

deposito delle deduzioni da parte dell'Intermediario, che non risulterebbe aver conferito delega ad alcuna associazione di categoria. In secondo luogo, egli evidenzia come l'Intermediario nelle sue deduzioni non avrebbe trattato un aspetto fondamentale della controversia odierna, ovverosia che le operazioni in contestazione sono state concluse su "raccomandazione" dell'intermediario stesso, in evidente violazione del contratto quadro che espressamente prevede che *“la Banca non fornisce raccomandazioni con riferimento alle operazioni su azioni emesse dalla Capogruppo”*. Per quanto attiene, poi, alle obbligazioni che, secondo la Banca resistente non potrebbero essere oggetto di scrutinio in quanto precedentemente non oggetto di reclamo, il Ricorrente rileva che *“il contratto, a mezzo del quale sono state acquistate dette obbligazioni subordinate, era un tutt'uno con quello di acquisto delle azioni”*. Inoltre, il fatto che le obbligazioni subordinate fossero ricomprese nel reclamo sarebbe desumibile dall'importo finale richiesto che, diversamente, sarebbe stato *“di € 20.064 in meno”*.

4. In sede di repliche finali, il resistente ha ribadito quanto già sostenuto in sede deduttiva, qualificando poi come infondata l'eccezione di tardività delle deduzioni formulata da controparte, essendosi la Banca avvalsa di un'associazione di categoria per la presentazione delle deduzioni. Per quanto attiene alle contestazioni relative al contratto quadro e alle raccomandazioni personalizzate ricevute, l'Intermediario rileva che tali doglianze erano assenti nel ricorso introduttivo ed, essendo state sollevate per la prima volta in sede di repliche, non possono essere oggetto di analisi da parte di questo Collegio, anche considerato che tale documentazione era già nella disponibilità del cliente al momento del ricorso.

DIRITTO

I. Occorre anzitutto esaminare l'eccezione di irricevibilità delle deduzioni formulate da parte resistente sollevata dal Ricorrente, in ragione della tardività delle stesse. L'eccezione è priva di pregio, constando in atti il rispetto dei termini regolamentari previsti, essendosi l'Intermediario effettivamente

avvalso dell'assistenza di un'associazione di categoria, ai sensi dall'art. 2, comma 2, della delibera Consob n. 19783 del 23 novembre 2016.

2. Quanto, poi, alla parziale irricevibilità del ricorso in riferimento alle obbligazioni subordinate, per le quali nessun riferimento sarebbe contenuto nel previo reclamo, trattasi di profilo che deve ora ritenersi superato nei fatti, avendo il Ricorrente comunicato, prima che questo Collegio potesse assumere determinazioni al riguardo, di aver venduto tali obbligazioni e, per l'effetto, espressamente richiesto *“di voler espungere la parte attinente a detto titolo compravenduto”*.

3. Venendo al merito dei restanti fatti occorsi, stanti le evidenze disponibili in atti, è avviso di questo Collegio che il ricorso sia fondato, per le ragioni di seguito rappresentate.

Con riferimento alle doglianze relative alla mancata informativa fornita in occasione delle operazioni d'investimento in contestazione, l'Intermediario non ha prodotto documentazione sulla cui base poter ritenere che il cliente sia stato messo in condizione di effettuare consapevoli scelte d'investimento. In particolare, in occasione della prima operazione di acquisto avvenuta in data 28 settembre 2012, l'Intermediario non ha dimostrato di aver informato il Ricorrente circa le caratteristiche ed i rischi propri dei titoli azionari per cui è controversia, constando dal modulo d'ordine la sola dichiarazione del cliente di conoscere ed accettare le disposizioni contenute nello Statuto Sociale dell'emittente e di assumere tutti gli obblighi relativi alla qualità di socio. Sul punto, invero, questo Collegio ha già avuto modo di evidenziare che il rinvio alle norme statutarie contenuto nel modulo sottoscritto dal Ricorrente in sede di domanda di ammissione a socio non è sufficiente a ritenere congruamente assolti gli obblighi informativi di cui l'Intermediario è gravato, atteso che lo *“Statuto non ha, comunque, alcuna funzione informativa sul prodotto oggetto d'investimento, sostanziando esso esclusivamente la disciplina del rapporto sociale che deriva dall'acquisto dei titoli azionari”* (Decisione n. 327 del 16 marzo 2018).

Con riferimento, poi, all'operazione del 2013, dalla documentazione in atti emerge una “scheda prodotto” che, tuttavia, non risulta firmata dal Ricorrente,

talché non vi è prova neanche che gli sia stata consegnata preventivamente. Ad ogni buon conto, trattasi di documento strutturato in forma tabellare, che evidenzia per le azioni e le obbligazioni un indicatore sintetico di rischio “medio” e un orizzonte temporale dell’investimento “medio-lungo”, mentre nel box relativo alle “*modalità di smobilizzo*”, sia per le azioni che per le obbligazioni, viene rappresentato che non è prevista la quotazione in mercati regolamentati. Ebbene, una scheda siffatta non può ritenersi in grado di fornire una corretta ed adeguata rappresentazione dei rischi insiti in tali strumenti, nulla esplicitando sulle difficoltà che l’acquirente può incontrare in sede di smobilizzo, illustrando anzi un meccanismo di vendita dei titoli tale da poter indurre l’investitore a confidare nell’effettiva possibilità di liquidazione. Parimenti, in atti è presente una scheda prodotto riferita all’operazione del 2014, anche questa non sottoscritta dal cliente, in cui analogamente non risulta corretta l’informativa circa l’illiquidità del prodotto, atteso che nella medesima scheda viene evidenziato che “*nessun ordine di vendita è stato evaso con tempi di attesa superiori a 90 giorni*”, ingenerando così l’evidente aspettativa di poter uscire dall’investimento in tempi rapidi. Per il resto, in entrambe le operazioni di aumento di capitale risulta che il cliente ha sottoscritto i relativi moduli di partecipazione alle operazioni contenenti: *i*) le dichiarazioni di conoscenza e presa visione della documentazione pubblicata ai sensi di legge per tale tipologia di operazioni (Prospetto, Regolamento de Prestito, Fattori di Rischio relativi all’emittente e ai titoli al fine di effettuare un corretto apprezzamento dell’investimento), *ii*) e la presa d’atto della presenza di una situazione di conflitto di interesse in relazione all’appartenenza della Banca al medesimo gruppo dell’emittente i titoli.

Ebbene, a riguardo questo Collegio ha in più occasioni affermato che l’intermediario deve porsi in condizione di dimostrare di non aver assolto agli obblighi informativi in modo meramente formalistico. Infatti, ai sensi dell’art. 21 del T.U.F., nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento, gli Intermediari sono obbligati ad agire con diligenza, correttezza e trasparenza per soddisfare al meglio gli interessi dei propri clienti, nonché l’integrità del mercato; inoltre, essi sono tenuti ad acquisire le informazioni necessarie per

poter operare in modo che i clienti siano sempre adeguatamente informati. Questo Collegio, in proposito, ha già avuto modo di osservare che la mera consegna o la dichiarazione del cliente di aver preso visione del Documento di Registrazione, della Nota Informativa, della Nota di Sintesi e dei Fattori di rischio, non possono far ritenere di per sé assolto il complesso degli obblighi informativi gravanti sull'intermediario. Infatti *“a differenza di quanto esplicitamente stabilito dall'art. 33 del Regolamento Intermediari con riguardo alle “Informazioni su OICR aperti”, non si può ritenere in via automatica che il Prospetto d'Offerta sia “idoneo ad adempiere agli obblighi informativi previsti” dagli articoli 31 e 32 del Regolamento Intermediari. Tale documento, infatti, è predisposto dal soggetto che in qualità di emittente intende offrire al pubblico indistinto i propri strumenti finanziari, pubblico verso il quale opera in regime di parità di trattamento. Trattasi di informazione che viene fornita a cura dell'emittente, dunque, per ridurre le asimmetrie informative e consentire scelte di investimento consapevoli da parte di una generalità di interessati ma ciò non postula affatto che egli sia anche tenuto a “servire al meglio l'interesse” degli oblati. Per contro, gli obblighi informativi degli intermediari verso i propri clienti si inseriscono in un quadro normativo differente, la cui pietra angolare risiede proprio nella capacità di “servire al meglio l'interesse” del cliente, adattando la prestazione erogata in ragione delle specifiche caratteristiche del contraente (esperienza, conoscenza, obiettivi di investimento, situazione patrimoniale). Pertanto, le dichiarazioni riportate sul modulo di adesione ad un'offerta al pubblico di “accettare integralmente il contenuto del Prospetto” e “di aver preso visione dei fattori di rischio” possono costituire al più indici presuntivi del corretto operato dell'intermediario”* (v., tra le altre, Decisione n. 147 del 14 dicembre 2017, Decisione n. 111 del 16 novembre 2017; Decisione n. 34 del 3 agosto 2017), con la conseguenza che *“al fine di fornire idonea evidenza del proprio diligente assolvimento degli obblighi previsti dalla normativa di settore, non è sufficiente che egli riceva la dichiarazione del cliente di “aver preso visione” della documentazione informativa e di “aver ricevuto l'informativa sui rischi dell'investimento” ma è necessario che egli provi di aver adempiuto nella loro*

effettività a tali obblighi, fornendo al cliente tutte le informazioni necessarie al fine di consentirgli di valutare le caratteristiche dell'investimento e da ciò farne scaturire consapevoli scelte d'investimento” (ex multis, Decisione n. 692 del 27 luglio 2018 e Decisione n. 11 del 7 luglio 2017; Decisione n. 34 del 4 agosto 2017 e n. 155 del 22 dicembre 2017).

Alla luce di quanto esposto, pertanto, risulta evidente che le difese spiegate dalla Banca, volte ad enfatizzare la completezza del *set* informativo contenuto nella documentazione consegnata al Ricorrente, non possono ritenersi idonee a dimostrare il compiuto adempimento degli obblighi su di essa gravanti e ciò anche con riferimento alle previsioni di cui alla Comunicazione Consob del marzo 2009 in tema di prodotti finanziari illiquidi.

Per quanto attiene, poi, all’informativa fornita nel corso del rapporto, si evidenzia che alla luce della documentazione in atti (v. estratti conto dal 1.01.2014 al 30.06.2016), la rischiosità delle azioni oggetto di contestazione è stata qualificata “media” fino al 30.06.2015 (analoga peraltro a quella delle obbligazioni subordinate), senza nessun tipo di indicazione in termini di liquidità, e che, solo a partire dal 31 dicembre 2015, la rischiosità viene indicata in “medio-alta” e compare la definizione di “titolo illiquido”.

Per quanto attiene all’inadeguatezza dello strumento al profilo di rischio del Ricorrente, preliminarmente si deve osservare che, come rilevato anche da parte attorea, gli strumenti contestati, contrariamente a quanto avvenuto, non potevano essere oggetto di raccomandazione personalizzata da parte dell’Intermediario. Nel contratto era, infatti, esplicitato che *“La Banca non fornisce raccomandazioni con riferimento alle operazioni su azioni emesse dalla Capogruppo; su tali strumenti la Banca agisce in veste di mediatore degli ordini di acquisto/ vendita”*. Ciò premesso, le raccomandazioni personalizzate fornite e le conseguenti valutazioni di adeguatezza non solo risultano in contrasto con la richiamata previsione contrattuale ma anche non in linea con le risultanze del questionario Mifid sottoscritto da parte Ricorrente. Soprattutto, desta forti perplessità la valutazione di adeguatezza relativa alla seconda e alla terza operazione, considerato il crescente livello di concentrazione su titoli dello stesso emittente, a fronte del che sarebbe stato

obbligo dell'Intermediario non solo fornire adeguata segnalazione ma, e soprattutto, sconsigliarne l'esecuzione per non adeguatezza.

Sulla base di quanto sopra rilevato, assorbente di ogni altro profilo violativo, e alla luce della previsione di cui all'art. 15, comma 2, del Regolamento ACF, il Collegio ritiene conclusivamente accertata la responsabilità, sotto il profilo risarcitorio del danno occorso, dell'Intermediario con riguardo alle carenze informative e comportamentali all'atto degli investimenti di che trattasi.

Così valutati i fatti occorsi, il Collegio ritiene sussistenti i presupposti per l'accoglimento del ricorso, così quantificando il danno occorso. Preliminarmente è da espungere, per quanto già sopra rilevato, la richiesta risarcitoria relativa all'acquisto delle obbligazioni subordinate (pari a € 20.064,00), vendute *medio tempore* dal Ricorrente. Pertanto, il Collegio quantifica il danno occorso nel restante controvalore complessivamente investito dal Ricorrente, per un importo pari a € 43.745,20. Da tale importo va decurtato il valore attuale delle n. 5.258 azioni tuttora in portafoglio (€ 12.514,04), quanto percepito dall'odierno Ricorrente a titolo di dividendi (€ 183,22) e a titolo di cedole (€ 528,11), per un importo complessivo pari a € 30.519,83. Trattasi di debito di valore, per effetto del che la somma così determinata deve essere rivalutata dalla data dei singoli investimenti alla data della decisione (per € 1.036,10), oltre interessi legali sino al soddisfo.

PQM

In accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'Intermediario tenuto a corrispondere al Ricorrente, a titolo di risarcimento, la somma di € 31.555,93 comprensiva di rivalutazione monetaria, oltre interessi legali sino al soddisfo e fissa il termine per l'esecuzione in trenta giorni dalla ricezione della decisione.

Entro lo stesso termine l'intermediario comunica all'ACF gli atti realizzati al fine di conformarsi alla decisione, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016.

L'intermediario è tenuto a versare alla Consob la somma di € 400,00, ai sensi dell'art. 18, comma 3, del citato regolamento, adottato con delibera n. 19602

del 4 maggio 2016, secondo le modalità indicate nel sito istituzionale www.acf.consob.it, sezione “Intermediari”.

Il Presidente
Firmato digitalmente da:
Gianpaolo Eduardo Barbuzzi